

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 08/09/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della liceità del rifiuto opposto dall'intermediario alla richiesta di restituzione di somme versate a titolo di "*fondo rischi*" collegate ad una prestazione di garanzia da parte di un Confidi in favore di un proprio associato, richiesta formulata a valle del recesso dal rapporto associativo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 17 aprile 2014 il ricorrente chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.600,00 versato a titolo di "*fondo rischi*" oltre al contributo ordinario di garanzia e a n. 2 quote sociali, in relazione ad un finanziamento di € 50.000,00 erogato da un intermediario terzo in data 26 ottobre 2010 e assistito dalla garanzia prestata dal Confidi attuale resistente.

Con lettera del 6 maggio 2014 il resistente riscontrava in termini parzialmente negativi la richiesta, segnatamente sottolineando che informava non era possibile procedere allo svincolo del fondo rischi, trattandosi di somme non restituibili; comunicava, invece, che il rimborso delle due quote di capitale sociale per complessivi € 500,00 sarebbe avvenuto non appena concluso il prescritto *iter* amministrativo.

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente ha reiterato la richiesta di rimborso del fondo rischi innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, deducendo che nelle clausole contrattuali sarebbe prevista anche la rimborsabilità di tali somme; precisa altresì di non aver ricevuto copia del foglio informativo prima della stipula del contratto (che ha chiesto venga esibito al fine di verificare l'originalità della firma).

Il Confidi ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il resistente insiste nell'assunto della non rimborsabilità dei versamenti effettuati dal ricorrente, perché concernenti finanziamenti rientranti in un progetto, oggetto di apposita convenzione con la banca erogante, per i quali non era prevista alcuna retrocessione di somme versate a titolo di oneri/commissioni. Il foglio informativo, infatti, specificava che le uniche somme restituibili erano quelle versate a titolo di quote di partecipazione al capitale sociale, che sono state puntualmente liquidate al socio in data 13 giugno 2014.

Il resistente richiama, quindi, l'art. 2 del contratto di garanzia sottoscritto dal cliente, ove è previsto che *"i costi non sono rimborsabili, fatta eccezione per le quote di capitale sociale e il Contributo di Garanzia Ordinario"*. Osserva in proposito il resistente che siffatto contributo non è stato previsto nel *"commissionale"* applicato al contratto *de quo*, che prevede invece l'applicazione del diverso, e specifico, *"Contributo di garanzia Impresa Italia"*, espressamente qualificato come non rimborsabile nel foglio informativo.

Per quanto concerne le contestazioni del ricorrente in merito alla mancata ricezione di tale documento, ha evidenziato che il cliente ha sottoscritto la dichiarazione di aver ricevuto copia del foglio informativo.

DIRITTO

Trattandosi di questione rilevabile di ufficio, attenendo alla *potestas iudicandi* dell'Arbitro, il Collegio è chiamato a valutare se la controversia rientri nell'ambito di quelle sottoponibili alla cognizione dell'ABF.

L'interrogativo si impone in quanto già in precedenti occasioni quest'Arbitro ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della conoscibilità di domande di restituzione di somme versate da un aderente al Confidi, strumentalmente ad un'operazione di finanziamento, ma formulate nel contesto della domanda di rimborso delle quote di partecipazione al capitale conseguente al recesso dal Confidi. Orbene, in tali precedenti occasioni l'ABF, ed anche questo Collegio, ha avuto modo di chiarire che là dove la prestazione patrimoniale di cui si chiede la restituzione si correla causalmente con la partecipazione al Confidi, e dunque si possa qualificare, sotto un profilo funzionale, come eseguita *societatis causa*, la controversia esula dall'ambito dei poteri di cognizione dell'Arbitro.

Orbene, questo principio appare applicabile anche al caso di specie.

Gli è, infatti, che è nella stessa prospettazione del ricorrente come formulata già in sede di reclamo, dove la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di contributo destinato ad alimentare il fondo rischio consortile è stata avanzata congiuntamente con la richiesta del rimborso delle quote del capitale a suo tempo sottoscritte, che il titolo del diritto alla restituzione viene identificato nel venir meno del rapporto associativo. Tanto allora sembra bastare – in ossequio al principio secondo cui la verifica circa l'esistenza della competenza deve essere condotta sulla base della domanda come prospettata dall'attore – per escludere che nel caso di specie la controversia, proprio perché nella prospettazione del ricorrente investe l'accertamento delle conseguenze derivanti dal venir meno del rapporto societario, possa considerarsi come rientrante nell'ambito delle controversie attinenti all'esecuzione di rapporti bancari.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI